

impraticabili, o almeno estremamente pericolose; sarà perciò senza ulteriori intimazioni, o notizie sommariamente levata la pena di Lire 50. agli Uomini di Comun rispettivi per ogni tratto di Strada, ed ogni volta che si troverà impedito dal Ghiaccio.

VIII. Commettiamo a tutti gli Uomini di Comun di ciascheduna Villa, e Colmello di esaminar con tutta serietà, e diligenza quanti, e quali usurpi siano stati fatti da' privati de' Beni Comunali, onde siano da questo fatti li necessarj provvedimenti col rassegnare le verificate notizie a chi si compete per gli opportuni compensi.

IX. Rilevando finalmente, che dalli Particolari conterminali alle Pubbliche Strade vengono escavati li fossi con gettar li Sassi sopra la Pubblica Strada, rendendola in tal modo incomoda al transito, resta commessa però nella più risoluta forma, che all' occasione dell' escavo delli Fossi interni, o esterni non si abbia a gettar li Sassi stessi lungo la Strada in pena di Lire 25. ad ogni uno che sarà rilevato contraffacente a quanto viene inibito, sottoponendo pure alla pena stessa tutti li Villici che lasciando crescer le siepi esteriormente rendono angusto il passaggio delli Legni con incomodo delle persone che in quelli si attrovano.

Ed